



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 22/03/2012**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 15 marzo 20112, n. 58**

“Studio Associato di Odontoiatria dei Dott. Macolino e D’Emilio” di Monte Sant’Angelo (Fg). Revoca, ai sensi dell’art. 27 L.R. n. 8/2004 s.m.i., dell’accreditamento con il S.S.R. riconosciuto ex art. 6, comma 6 della L. 23 dicembre 1994, n.724.

### **IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98:

Visti gli arti. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell’Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 18 del 1°/9/2011 - Conferimento incarico ad interim della

Dirigenza dell'Ufficio 1° Accreditamenti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private";

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamento, riceve la seguente relazione.

Premesso che:

- In seguito alla conclusione - con esito negativo - della verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi effettuata dal Dipartimento di Prevenzione ASL FG nell'ambito del Piano Straordinario di Verifica di cui alle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1398/2007 e n. 648/2009, il Servizio regionale PGS ha comunicato allo "Studio Associato di Odontoiatria dei dott. Macolino e D'Emilio" di Monte Sant'Angelo, con nota prot. AOO\_081/1678/Coord dell'11/4/2011 ed ai sensi dell'art. 7 L. 241/90, l'avvio del procedimento di revoca dell'accREDITAMENTO con il S.S.R.;
- Con nota pervenuta al protocollo di questo Servizio in data 31/05/2011, l'avv. Monte Raffaella, per conto dello "Studio Associato di Odontoiatria dei dott. Macolino e D'Emilio", ha presentato controdeduzioni alla predetta comunicazione di avvio del procedimento di revoca, rilevando, in sostanza, l'avvio dei lavori di ristrutturazione dei locali utilizzati dalla struttura nonché delle pratiche per l'adeguamento ai requisiti tecnologici ed organizzativi di legge, e chiedendo pertanto una nuova verifica di idoneità da parte dell'Ufficio competente;
- Con nota prot. n. 2603/Dip. 1 - Acc. del 16/06/2011, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG ha comunicato a questo Servizio che "i D.ri Macolino e D'Emilio hanno ripristinato le condizioni igienico sanitarie per il mantenimento dei requisiti previsti dal Reg. Regionale n. 3/2005 e succ. mod. integrazioni" e che "il Responsabile della struttura Odontoiatrica ha provveduto alla richiesta di nuova autorizzazione all'esercizio al sindaco di Monte Sant'Angelo";
- Con successiva nota prot. n. 3648/Dip. 1 - Acc. del 06/09/2011, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG ha ribadito l'idoneità della struttura per l'esercizio dell'attività dello "Studio Associato di Odontoiatria dei dott. Macolino e D'Emilio", allegandovi copia dell'autorizzazione n. 1/2011, rilasciata dal Sindaco di Monte Sant'Angelo in data 21/07/2011 al dott. Macolino Ivan e per esso allo Studio associato dei dott. Macolino Ivan e D'Emilio Rocco Roberto per l'esercizio dell'attività sanitaria di "Odontoiatria" presso lo studio ubicato in via Manfredi n. 71;
- Questo Servizio, risultando dagli atti in proprio possesso alcune incongruenze in ordine alla titolarità del rapporto convenzionale in questione, con nota prot. AOO\_081/4125/Coord del 13/10/2011 ha chiesto al Direttore Generale dell'ASL FG di conoscere la data e l'intestazione della prima convenzione stipulata con il predetto Studio odontoiatrico;
- Le ulteriori informazioni fornite dall'Ufficio Convenzioni dell'ASL FG con nota prot. 3551 del 4/11/2011 hanno evidenziato che la convenzione inizialmente posseduta dalla struttura era stata dapprima sospesa e successivamente dichiarata cessata, rispettivamente, con le deliberazioni dell'Amministratore Straordinario dell'USL FG/5 di Manfredonia n. 256 del 22/03/1994 e n. 340 del 19/04/1994.
- Tali provvedimenti erano stati adottati dall'Amministratore Straordinario dell'USL FG/5 in ragione del venir meno del presupposto di legge allora in vigore della "corresponsabilizzazione" dell'originario titolare della convenzione. Infatti, la normativa in vigore all'epoca dei fatti escludeva la possibilità di trasformazioni soggettive del "contraente" delle convenzioni, pena la decadenza dal rapporto convenzionale in atto: la Legge Regionale n. 5 del 25/6/1991, all'art. 6, comma 5, prevedeva per l'assistenza convenzionata esterna (specialistica e diagnostica strumentale) l'espresso divieto di

“autorizzazioni regionali relative ad ampliamenti, a trasformazioni delle tipologie assistenziali e a mutamenti di titolarità delle convenzioni attualmente in atto”.

- A tale proposito, lo stesso Assessore alla Sanità pro-tempore Tommaso Marroccoli era intervenuto con la circolare interpretativa n. 4/1992, inviata a tutti gli Amministratori straordinari delle UU.SS.LL. della Regione e successivamente approvata dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 617 del 13/3/1992, in base alla quale: “In nessun caso comunque la trasformazione può recidere il legame fiduciario che diede vita all’originaria convenzione, in quanto al “nuovo soggetto” viene trasferito l’esistente rapporto convenzionale, ma a condizione che il titolare originario resti corresponsabilizzato nella nuova gestione. Tale costruzione sistematica è confermata dal disposto dell’art. 5 del DPR 23 marzo 1988, n. 119, che ha inteso impedire il “mercato delle convenzioni” mediante sostituzione del professionista convenzionato con altro. La sostituzione è infatti cosa ben diversa dalla trasformazione, la quale riguarda e modifica la sola “gestione” dell’attività. La trasformazione comunque non può - e non deve - realizzare una “nuova” convenzione ovvero un ampliamento di quella esistente, anche per i notevoli riflessi sul governo e sul contenimento della spesa sanitaria. Attese le premesse formulate, appare evidente che la “trasformazione” non può essere surrettiziamente utilizzata per conseguire altre e diverse finalità non contemplate o addirittura vietate”.

- Nel caso di specie, il dott. Pasquale Macolino, originario titolare della convenzione fin dal 18/5/1990, dopo aver ottenuto il trasferimento (19/11/1992) della convenzione in capo all’associazione costituita dai dott. Pasquale Macolino e D’Emilio Rocco Roberto, ha presentato le proprie dimissioni dall’associazione in data 28/1/1994, comunicando “di aver modificato la preesistente associazione [con il dott. D’Emilio, ndr], consentendo l’accesso alla stessa del dott. Ivan Macolino in sostituzione del dott. Pasquale Macolino”.

- La deliberazione dell’Amministratore Straordinario dell’USL FG/5 di Manfredonia n. 256 del 22/03/1994 innanzi citata, recante sospensione della convenzione dello Studio odontoiatrico in oggetto, unitamente a tutti gli atti presupposti e conseguenti, ivi comprese la citata circolare interpretativa dell’Assessore alla Sanità n. 4/1992 e le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 617/1992 e n. 184/1993, è stata impugnata da Ivan Macolino e Roberto D’Emilio dinanzi al T.A.R. di Bari con ricorso n. 1651/94, con istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati;

- In conseguenza dell’accoglimento della suddetta istanza cautelare da parte del T.A.R. Puglia - Bari con ordinanza n. 500/1994, il Direttore Generale dell’USL FG/2, con deliberazione n. 778 del 08/06/1995, ha ripristinato “in via provvisoria, nelle more della decisione di merito [...] il rapporto convenzionale con lo “Studio Associato di Odontoiatria dei D.ri D’Emilio Rocco Roberto e Macolino Ivan” con sede in Monte Sant’Angelo alla via Manfredi, 71 con decorrenza 2/6/94, data di notifica dell’ordinanza di sospensiva citata in premessa”;

- Successivamente, con sentenza di merito n. 5889 del 14/12/2004, il T.A.R. Puglia - Bari ha respinto il ricorso, motivando testualmente che: “Deve riconoscersi ed ammettersi che nella Regione Puglia, in relazione al chiaro disposto dell’art. 6 della legge 25 giugno 1991, n. 5 e della deliberazione consiliare n. 617/1992, che recepiva la circolare n. 4/1992 dell’Assessorato regionale alla Sanità, condizione ineludibile per la trasformazione fosse la conservazione della corresponsabilizzazione in capo al precedente titolare. In altri termini, gli atti innanzi indicati, se hanno ribadito e confermato la facoltà di trasformazione della gestione da individuale a societaria, come già prevista dall’art. 2, comma 1, del DPR 16 maggio 1980, hanno vincolato la trasformazione ad un presupposto insuscettibile di deroga (..) prevedendosi anzi che “in nessun caso comunque la trasformazione può recidere il legame fiduciario che diede vita all’originaria convenzione” (...) Alla stregua del ricostruito quadro di riferimento normativo è del tutto evidente l’infondatezza del ricorso e delle censure con esso dedotte, perché l’art. 6, comma 5 della legge regionale 25 giugno 1991, n. 5 da un lato ha vietato per tutte le tipologie di cui al comma 4 (..) ogni mutamento di titolarità delle convenzioni, con ciò derogando e rendendo inapplicabili le previsioni di cui all’art. 2 del DPR 16 maggio 1980; per altro verso ha demandato alla Giunta Regionale, con specifica attribuzione di competenza di stabilire le condizioni della deroga al divieto, che furono

- appunto individuate, con la deliberazione n. 617/1992, che recepiva la circolare n. 4/1992 dell'Assessorato Regionale alla Sanità, nella corresponsabilizzazione del precedente titolare della convenzione nel caso della consentita trasformazione della gestione da individuale a societaria"; concludendo che "al di là dell'erroneo nomen dato al provvedimento, si è in presenza di decadenza dal rapporto convenzionale" e che, pertanto, "il ricorso in epigrafe deve essere rigettato in quanto infondato".
- Nelle more della definizione del predetto giudizio, tuttavia, è stata definita la nuova disciplina regionale in materia di autorizzazione ed accreditamento con l'approvazione della Legge regionale n. 8/2004 che, agli articoli 3 e 20, ha attribuito al Dirigente del Servizio Accreditamenti regionale tutte le funzioni amministrative concernenti l'accredimento e, agli artt. 10, co. 2-bis, e 24, co. 5 e 5-bis, ha pienamente confermato la rilevanza della titolarità originaria dell'autorizzazione e dell'accredimento, già contenuta nella normativa e nella prassi interpretativa antecedente innanzi citata.
  - Tali atti e circostanze sono stati assunti da questo Servizio, con nota prot. A00 081/4948/Coord del 29/12/2011, ad integrazione e rettifica delle motivazioni poste alla base della precedente nota prot. A00\_081/1678/Coord dell'11/4/2011, recante comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'accredimento con il SSR dello "Studio Associato di Odontoiatria dei dott. Macolino e D'Emilio" di Monte Sant'Angelo;
  - In riscontro a tale ultima nota di integrazione e rettifica delle motivazioni di avvio del procedimento di revoca, lo "Studio Associato di Odontoiatria dei dott. Macolino e D'Emilio" di Monte Sant'Angelo ha presentato le proprie controdeduzioni, pervenute al Servizio in data 14/02/2012 con prot. n. 470, che nulla tuttavia innovano rispetto alle vicende di fatto qui narrate, né appaiono rilevanti e/o pertinenti in relazione alle vicende giuridiche innanzi esposte;

Ritenuto che:

- In conseguenza della decisione contenuta nella sentenza di merito del TAR di Bari n. 5889 del 14/12/2004, le deliberazioni dell'Amministratore Straordinario dell'USL FG/5 di Manfredonia n. 256 del 22/03/1994 (sospensione del rapporto convenzionale dello "Studio Associato di Odontoiatria dei Dottori Macolino Pasquale Antonio e D'Emilio Rocco Roberto") e n. 340 del 19/04/1994 (successiva cessazione del rapporto convenzionale, peraltro mai impugnata) devono ritenersi a tutt'oggi valide ed efficaci;
- La cessazione del suddetto rapporto convenzionale destituisce di fondamento il relativo accreditamento, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successivamente mantenuto per effetto delle norme nazionali e regionali in materia;
- La ratio delle norme in vigore all'epoca dei fatti, assunta a base della cessazione del rapporto convenzionale, è pienamente confermata dalla Legge regionale 28 maggio 2004 n. 8 e s.m.i. che, in particolare agli artt. 10, co. 2-bis, e 24, co. 5 e 5-bis, sancisce la rilevanza e l'imprescindibilità, in caso di trasformazione soggettiva della struttura già autorizzata e/o accreditata, della titolarità originaria dell'autorizzazione e dell'accredimento.

Si propone pertanto di revocare, ai sensi dell'art. 27 L.R. n. 8/2004 s.m.i., l'accredimento con il S.S.R. dello "Studio Associato di Odontoiatria dei Dottori D'Emilio Rocco Roberto e Macolino Ivan", con sede in Monte Sant'Angelo (FG) alla via Manfredi

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di

spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio 1  
Rossella Caccavo

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO ACCREDITAMENTO  
E PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate che qui si intendono integralmente riportate;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall' A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente dell'Ufficio 1;

DETERMINA

- di revocare, ai sensi dell'art. 27 L.R. n. 8/2004 s.m.i., l'accREDITAMENTO con il S.S.R. dello "Studio Associato di Odontoiatria dei Dottori D'Emilio Rocco Roberto e Macolino Ivan", con sede in Monte Sant'Angelo (FG) alla via Manfredi 71;
- di notificare il presente provvedimento:
  - Al Legale Rappresentante dello "Studio Associato di Odontoiatria dei Dottori D'Emilio Rocco Roberto e Macolino Ivan", con sede in Monte Sant'Angelo (FG) alla via Manfredi 71;
  - Al Sindaco del Comune di Monte Sant'Angelo (FG);
  - Al Direttore Generale dell'ASL FG;
  - Alla Svimservice S.p.A. Molfetta.
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Dirigente del Servizio APS  
Silvia Papini

---